

## NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFAULT:

**A partire dal 1° Gennaio 2021** entrano in vigore le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “default”).

La nuova disciplina, ovvero la **Nuova definizione di Default**, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

**I principali cambiamenti** introdotti prevedono che le Banche e gli Intermediari finanziari non bancari definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

### - PER I PRIVATI E PICCOLE MEDIE IMPRESE

(Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.).

- Superiore ai 100€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso i Gruppi bancari.
- Superiore ai 100€ e superiore al 5% (fino al 31/12/2021, poi all’1% dal 01/01/2022) del totale delle esposizioni verso gli Intermediari finanziari non appartenenti a Gruppi bancari.


### - PER LE IMPRESE

- Superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso i Gruppi bancari.
- Superiore ai 500€ e superiore al 5% (fino al 31/12/2021, poi all’1% dal 01/01/2022) del totale delle esposizioni verso gli Intermediari finanziari non appartenenti a Gruppi bancari.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verificano ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Vi sono poi altre modifiche, tra cui:

- la definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile
- la propagazione del default
- il periodo minimo di permanenza nello stato di default
- le valutazioni che la società deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente



<sup>[1]</sup>: Liberi professionisti, ditte individuali e imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

<sup>[2]</sup>: la soglia del 5% passerà all'1% dal 01/01/2022

## PERCHÉ È IMPORTANTE SEGUIRE LE NUOVE REGOLE DI *DEFAULT*

Al fine di evitare la classificazione a default, è fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità.

Si precisa che:

- le nuove regole sul default hanno un impatto limitato sulle informazioni della CR condivise con gli intermediari partecipanti e da questi utilizzate nelle valutazioni del merito di credito della clientela;
- non è ravvisabile alcun impatto conseguente alle modifiche introdotte alle cc.dd. “soglie di rilevanza”.

Queste ultime, infatti:

- non modificano gli attuali criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente a “sofferenza”; tale classificazione continua ad essere legata ad una situazione di grave difficoltà, non temporanea, a restituire il debito e presuppone che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento;
- non incidono sulla categoria degli “inadempimenti persistenti” che continuano a seguire un criterio oggettivo legato esclusivamente alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento.

Nella CR, ai fini della classificazione “a sofferenza”, gli intermediari appartenenti a un gruppo bancario o finanziario tengono conto di tutti gli elementi informativi (positivi e negativi) disponibili a livello di gruppo.

Per maggiori dettagli:

<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html#faq8761-3>

**Vi ricordiamo che Total Leasing S.p.A. è a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e per fornirVi tutto il supporto necessario:**

**Tel. 030 24 10 241**

**e-mail: [info@totalleasing.it](mailto:info@totalleasing.it)**